



Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2016²,
decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 196 n. 13

13. Disposizione transitoria dell'art. 128 (Durata della riscossione dell'imposta)

La facoltà di riscuotere l'imposta federale diretta decade alla fine del 2035.

Art. 196 n. 14 cpv. 1

14. Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)

¹ La facoltà di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2035.

Art. 196 n. 15

15. Disposizione transitoria dell'art. 131 (Imposta sulla birra)

Abrogato

II

¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ RS 101

² FF 2016 5609

